

O.C.C. ADR MED - PDG 169

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART.9

DEBITORE: LUCA BISOGNO

Premessa

Il sottoscritto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C. f. [REDACTED] [REDACTED]) è stato nominato Gestore incaricato dal referente dell' Organismo di Composizione della Crisi ADR Med, Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, PDG n. 169, con sede in Salerno alla via Valerio Laspro, 23 al fine di valutare l'ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento richiesta dal sig. [REDACTED] [REDACTED] (C. f. [REDACTED]) residente in [REDACTED] [REDACTED] (SA) alla Via [REDACTED].

Il sottoscritto professionista dichiara:

- Di essere iscritto nell'elenco dei Gestori del suddetto Organismo di Composizione della Crisi, nonché nel registro informatico degli affari dell'Organismo, ex art. 9 del D. M. 202 del 2014;
- Di conoscere gli obblighi e le competenze che gli sono attribuiti dalla Legge n. 3/2012, dal D.M. n. 202/2014, dallo Statuto e dal Regolamento dell'O.C.C.;
- Di essere indipendente rispetto al debitore e ai suoi creditori ex art. 11, comma 3, lett. a) del D.M. n. 202/2014, nonché ex art. 7 del Regolamento

dell'O.C.C., in quanto non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'esistenza;

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ex art. 11, comma 3, lett. a) del D.M. n. 202/2014;
- Di possedere i necessari requisiti di professionalità e onorabilità e di non trovarsi in nessuno dei casi previsti dal comma 8, art. 4 del D. M. n. 202/2014 e dell'art. 9, comma 5 dello Statuto dell'O.C.C..

Debitore istante

Il debitore, possiede i requisiti, ex art. 6 e 7 della Legge 3/2012, necessari ad accedere alle procedure di sovraindebitamento, ovvero:

- è consumatore ai sensi della lett. b) del comma 2, art. 6, Legge 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- versa in uno stato di "sovraindebitamento", così come inteso dalla lett. a), comma 2, art. 6, Legge 3/2012, quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni as-

sunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge 3/2012, così come modificato dal D.L. 18/10/17 n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla suddetta legge 3/2012;

- non ha subito, per causa a lui imputabile, provvedimenti di impugnazione e risoluzione di accordo del debitore, ex art. 14, ovvero revoca dell'omologazione del piano del consumatore, ex art. 14bis della suddetta legge;

- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il sottoscritto Dott. ██████████ ██████████, nominato gestore nella procedura n.7/2020, non trovandosi in conflitto d'interessi nel procedimento, redige la presente relazione sulla base della documentazione depositata dal debitore e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati e agli uffici competenti.

L'O.C.C. e lo scrivente, quindi, hanno proceduto con indagini mirate presso enti pubblici e società finanziarie.

Il sig. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED]
il [REDACTED] 3 residente in [REDACTED] [REDACTED] (SA) in via
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dall'anagrafe tributaria si è provvedu-
to a contattare tramite pec le seguenti società finanziari:
Findomestic e Fineco e Invitalia.

Le risultanze sono le seguenti:

1 **Finanziamento Findomestic:** del 13/10/2016 per l'importo
di € 29.000,00 da restituire in 96 rate mensili da €
374,30 per un debito residuo di **€ 18.234,42.**

2 **Prestito Fineco** n. 6010955 del 6/7/2018 per l'importo di
€ 19.979,00 in 72 rate da 312,12 e capitale residuo di **€**
13.837,00

3 **Fido su c/c Fineco** n. 0331172 utilizzato al 18/2/2020 **€**
2.682,30

3 **Extended Credit Fineco** utilizzato al 18/2/2020 **€ 1.425,81**

4 **Agenzia Entrate e Riscossione € 978,00**

7 **Invitalia € 24.135,81**

Si sono eseguite, le posizioni alla **Crif** Spa che ha confer-
mato le summenzionate posizioni debitorie.

La seguente tabella esemplifica in dettaglio quanto presen-
te nella proposta di accordo del debitore e accertato dallo
scrivente. I singoli importi sono stati aggiornati alla da-
ta della presente relazione.

Creditore	descrizione	data	erogato	residuo
findomestic	finanziamento	13/10/16	€29.000,00	€ 18.234,42

fineco	prestito	6/7/18	€19.979,00	€13.837,00
fineco	fido	18/2/20	€ 2.974,61	€2.682,30
fineco	Extented credit	18/2/20	€ 1.880,99	€1.425,81
aer	tasse			€ 978,00
invitalia	finanziamento		€24.125,81	€ 24.135,81

Da quanto sinora detto, risulta uno stato passivo pari ad

€. 61.293,34 per debiti chirografari.

Per ciascuno dei debiti, è stata fornita idonea documentazione e sono state compiute verifiche che ne comprovano l'esistenza.

La proposta dell'accordo ha tenuto conto, in definitiva, della modifica dei debiti nel corso dell'arco temporale dalla data di presentazione del piano stesso.

RICOSTRUZIONE REDDITUALE PATRIMONIALE E FISCALE DEL DEBITORE

Sulla base delle Certificazioni uniche, depositati dall'istante si sono rilevati i redditi complessivi con le ritenute rispettive (incluso addizionali reg. e com.) del debitore come rappresentati nella seguente tabella:

DATI REDDITUALI STORICI DEL DEBITORE	
ANNO	REDDITO NETTO
<i>2019</i>	8.688,00
<i>2018</i>	11.608,00
<i>2017</i>	12.033,00

Con riguardo agli ultimi tre anni è possibile quantificare una approssimazione di un reddito medio netto di circa € 1.250,00.

A tal punto si è esaminata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, depositata dall'istante e sottoscritta che indica uno stato di famiglia in cui convivono (oltre al

sig. [REDACTED]) anche la moglie Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e 2 figlie minorenni.

Al reddito disponibile si deve sottrarre il reddito necessario per la c.d. sopravvivenza familiare, che nella proposta di accordo presentato, ammonta ad € 900,00.

Dal confronto tra le rate attuali e il reddito disponibile mensile (al netto delle predette spese) emerge una percentuale del 62% che denota inequivocabilmente una situazione di sovraindebitamento.

L'intero nucleo familiare non è proprietario di alcun immobile tanto è che la famiglia [REDACTED] è in fitto ed attualmente paga un canone pari a € 450,00 mensili.

Il debitore risulta intestatario del seguente rapporto finanziario: c/c bancario presso la Fineco.

Il debitore ha dichiarato di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi cinque anni.

Il Sig. [REDACTED] è titolare di tre autovetture, di valore pari a zero.

In definitiva il giudizio professionale dello scrivente è che la documentazione prodotta, in aggiunta a quella recuperata dall'O.C.C., consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, SPESE CORRENTI NECESSA-

RIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della residenza e dello stato di famiglia, depositate agli atti è emerso che nel nucleo familiare sono presenti il Sig. [REDACTED] [REDACTED] con la famiglia composto da moglie e due figlie minorenni.

Il debitore ha predisposto un prospetto con indicazione delle spese necessarie al sostentamento della famiglia:

Fitto / spese alimentari / abbigliamento / mediche / utenze / carburante auto corrispondente a un totale mensile di €.900,00 c.d. spese per la sopravvivenza familiare.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA DAI CONSUMATORI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella proposta depositata il debitore ha ricostruito la situazione di squilibrio finanziario facendolo discendere dalle vicende legate all'eccessivo ricorso al credito per far fronte, dall'anno 2008, dove il ricorrente attraverso un finanziamento misto- a fondo perduto ed a tasso agevolato-concesso dalla società Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa-dava vita ad un'attività di mediazione creditizia - p.iva che purtroppo a causa della crisi dei mutui sub-

prime(anno 2009) - che assunse proporzioni devastanti in Italia ed i cui effetti si spiegarono per oltre 8 anni-si scontrò con un'inevitabile fallimento posto che dalla fine del 2009 il credito nelle sue varie forme subì una paralisi tale da impedire ab origine l'avviamento naturale dell'attività ed il consequenziale regolare pagamento delle obbligazioni contratte tanto da indurre il debitore a cessare l'attività il 31.12.2011. Successivamente ha contratto altri due finanziamenti con la Finecobank e la Findomestic e, nonostante la perdita del lavoro in data 31/12/2011. Tutti i ratei mensili di pagamento previsti dai rispettivi piani di rimborso sono allo stato regolarmente onorati di guisa che non esiste all'atto della presentazione della presente proposta nessuna mora, inadempimento o azione giudiziaria pendente facendo ricorso all'apporto di finanza esterna per poter garantire al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Come detto in precedenza, la proposta di accordo depositata è stata verificato dallo scrivente professionista e l'O.C.C. ne ha dovuto integrare la documentazione a supporto al fine di aggiornarla, riscontrarne i contenuti e per rendere attendibile l'intero incartamento.

Tali operazioni hanno provocato una lungaggine delle opera-

zioni per il reperimento della documentazione, per le attese delle risposte e per le verifiche c/o gli uffici pubblici, indispensabili alla redazione della presente relazione.

PROPOSTA DI ACCORDO E CONFERIMENTO DI REDDITI IN GARANZIA

La proposta di accordo proposto dall'istante prevede il soddisfacimento dei suesposti debiti chirografari al 20%, nonché del compenso all'O.C.C. in prededuzione:

- a) Pagamento in prededuzione del compenso all'O.C.C. per un importo pari a €. 2.000,00 con 12 rate mensili da €. 203,33 a decorrere dall'omologazione;
- b) Pagamento in misura ridotta dei crediti chirografari dovuti alle finanziarie tutte al 20% (€ 12.258,66) con un versamento mensile di €.255,38 per 48 mesi.

Alla luce di quanto sopra la proposta di accordo, a parere dello scrivente, può essere accolta anche e soprattutto in mancanza della liquidazione del patrimonio. In tale situazione i creditori potranno essere soddisfatti nel termine di 48 mesi.

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il sottoscritto professionista, ritiene più conveniente la proposta di accordo alla liquidazione del patrimonio attesa l'inesistenza dello stesso.

GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITA' DELL'ACCORDO

La proposta di accordo, come evidenziato sopra, è sicuramente eseguibile, soprattutto perché non si intravedono in prospettiva ipotesi migliorative.

ATTESTAZIONE DELL'ASSENZA CAUSE OSTATIVE ex ART.7 C.2 L.3/12

Per tutto quanto sopra rappresentato, si attesta che il debitore in quanto dipendente non esercitante attività d'impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella regolata dal Capo II della L.3/2012.

Nei cinque anni antecedenti al piano, non ha fatto ricorso ad altri procedimenti analoghi né, di conseguenza, risoluzioni, revoche, cessazioni degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Ha fornito documentazione, integrata dall'O.C.C., che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto esposto in precedenza, il sottoscritto gestore incaricato dall'O.C.C. ritiene che i presupposti per ammettere il debitore istante, alla procedura, sono legati ad alcune considerazioni.

La proposta di accordo presentata è fattibile e sostenibile per il Sig. ████████, inoltre, non si può sottacere che il

debito con INVITALIA con dichiarazione del debitore è la seguente: " 1) il contratto da cui promana l'assunto credito NON richiama l'art 9 comma 5 del decreto legislativo 123 del 1998; 2) la natura privilegiata si accorda solo ai quei crediti che nascono per effetto del provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento erogato nei casi tassativamente indicati dalla legge e non in caso di inadempimento che rientra invece nella fisiologica dinamica contrattuale. 3) Il provvedimento amministrativo di revoca che è il titolo costitutivo del privilegio ha un contenuto vincolato alle cause che giustificano il meccanismo sanzionatorio adottato e deve essere notificato al destinatario. E' onere del creditore fornire la prova di tale incombenza, elemento probatorio che allo stato non risulta provato. 4) la natura privilegiata del credito Invitalia viene riconosciuta dalla legge 33/del 2015 e si applica solo ai contratti stipulati successivamente che ne facciano espresso rinvio; l'art 8 bis comma 3 l.n 33/2015 non ha natura retroattiva e non è una disposizione interpretativa né in specie di interpretazione autentica perchè nel momento in cui è entrata in vigore non sussisteva un vero e proprio contrasto in giurisprudenza sull'interpretazione dell'art 9 Del D.Lgs 123/1998. 5) le disposizioni che introducono i privilegi non possono avere carattere retroattivo; La Corte Costituzionale afferma che l'applicazione immediata di nuo-

ve disposizioni in materia di privilegi viola sia i principi uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art 3 della Costituzione sia il 117 primo comma in relazione all'art 6 CEDU in considerazione del pregiudizio che la nuova disposizione arreca alla tutela dell'affidamento legittimo e certezza delle situazioni giuridiche in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti che possano giustificare l'applicazione retroattiva di una nuova norma".

Per tali motivi si rimette alla discrezionalità del Giudice includere o meno Invitalia nel ceto chirografario in virtù anche delle valutazioni esposte.

Le circostanze dove il Sig. ██████ attualmente cerca di essere regolare con le scadenze prefissate è da tenere in debito conto nell'esprimere un giudizio sulla solvibilità del sig. Bisogno.

In conclusione lo scrivente, in qualità di gestore incaricato dall'O.C.C. ADR Med, dichiara che stante l'impossibilità attuale del sig. ██████ ad adempiere diligentemente ai propri debiti, l'ipotesi di soddisfare al 100% le spese di procedura in prededuzione, e al 20% i creditori chirografari con n.48 rate mensili, possa essere percorribile.

Salerno, lì 23/7/2020

Il gestore incaricato

Dott. Fabrizio Sibilìa